



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 25 giugno 2019

Prot. n. 2414 OR/ml

Oggetto: adottando decreto ministeriale per la definizione delle Classi di laurea “ad orientamento professionale”.  
**Parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.**

Spett. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore  
alla c.a. Direttore Generale  
Dott.ssa Maria Letizia MELINA  
ROMA  
PEC: [dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)  
e-mail: [dgsinfs.ufficio6@miur.it](mailto:dgsinfs.ufficio6@miur.it)

## RACCOMANDATA PEC

Con riferimento alla nota di codesta Direzione del 18 aprile 2019, prot. n. 13861, di pari argomento si provvede a rendere il parere che segue.

### 1. PREMESSA

La posizione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati relativamente alle *cd* “lauree professionalizzanti”, così come presentate nella loro prima versione, è sempre stata estremamente perplessa, sia in relazione **alle modalità** con le quali la materia è stata introdotta nell’ordinamento (*il DM n. 987/2016*), sia in relazione al **valore giuridico** delle nuove lauree ed ai **profili di sovrapposizione** rispetto ad altri titoli di studio di recente istituzione (*i diplomi ITS-Istituti Tecnici Superiori*); in seguito anche per **le risultanze cui pervenne la “Cabina di Regia nazionale”** all’uopo istituita.

Pare opportuno esplicitare nel dettaglio la natura di queste perplessità.

### 2. ASPETTI CRITICI DEL DM n. 987/2016

#### 2.1 Quanto alle modalità di istituzione delle “lauree professionalizzanti”.

Con il Decreto 12 dicembre 2016 n. 987, recante “*Autovalutazione, valutazione accertamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*”, il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha provveduto ad istituire le *cd* “lauree professionalizzanti” prevedendo che i singoli Atenei possano

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409



E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

procedervi, con modalità di erogazione convenzionale, “con imprese qualificate ovvero loro associazioni, o ordini professionali”, <sup>①</sup> ai quali viene affidata la realizzazione fino a 60 CFU-Crediti Formativi Universitari (che rappresentano il 33% di quelli necessari per laurearsi).

L’ introduzione nell’ordinamento degli studi di un titolo di nuovo livello, come le *cd* “lauree professionalizzanti”, aveva destato all’epoca non poche perplessità; in particolare non essendo stata preliminarmente svolta alcuna analisi:

- degli effetti circa le possibili interferenze delle nuove *cd* “lauree professionalizzanti” nel sistema della formazione, compresi i profili di sovrapposizione con gli ITS-Istituti Tecnici Superiori;
- sulle reali esigenze dei settori produttivi e, quando se manifestassero di nuove rispetto all’attuale offerta formativa, circa la possibilità di ristorarle attraverso il potenziamento/adequamento dei profili presenti negli attuali livelli e classi di studio, senza perciò dovere necessariamente introdurne di nuovi;

inoltre mancando completamente il confronto con gli *stakeholder*, dove una tale procedura suscitò sincero stupore. A titolo di paragone, pare utile sottolineare come il DM MURST 3 novembre 1999 n. 509, all’art. 11 comma 3 <sup>②</sup>, imponga ai singoli Atenei che gli ordinamenti didattici dei corsi di studio siano assunti previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni: dunque la consultazione degli stakeholder, obbligatoria se un singolo Ateneo vuole istituire ad un corso di laurea -fra quelli di contenuto già predefinito-, venne totalmente disattesa dal Ministro dell’Istruzione nel decidere addirittura la costituzione di un nuovo livello di studi superiori.

---

<sup>①</sup> Questa la prima versione dell’art. 8 comma 2 del DM n. 987/2016. In seguito il DM 8 febbraio 2017 n. 60 ha eliminato il riferimento alle “*imprese e loro associazioni*”.

<sup>②</sup> DM n. 509/1999. Articolo 11 comma 3:

“Ogni ordinamento didattico determina:

- (a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- (b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- (c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- (d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.”

Anche sotto il **profilo giuridico** emergevano criticità.

Il DM n. 987 infatti risultava essere stato adottato dall'allora Ministro Giannini dopo le sue dimissioni, nell'ultimo giorno di permanenza nella carica, il 12 dicembre 2016 <sup>③</sup>.

Al riguardo, il Governo Renzi *-di cui il Ministro Gianni faceva parte-* rassegnò le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato il 7 dicembre 2016 <sup>④</sup> rimanendo in carica solo per l'ordinaria amministrazione, la quale prevede precisi limiti di contenimento al potere autoritativo dell'Esecutivo.

Come da prassi il Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario, con nota prot. n. 8798 del 7 dicembre 2016, emanò una Direttiva nei confronti dei propri Ministri alla quale gli stessi dovevano *“attenersi rigorosamente”*; detta Direttiva prevedeva che il Governo dimissionario disbrigasse esclusivamente gli affari correnti, potendo solo adottare gli atti urgenti od eseguire determinazioni già adottate dal Parlamento.

In particolare ai singoli Ministri veniva imposto il divieto di adottare “regolamenti governativi o ministeriali, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest'ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero sia necessaria per l'attuazione di norme di legge.”.

Come risulta dal protocollo del “Registro decreti” del Gabinetto del Ministro dell'Istruzione, il DM n. 987 è stato emanato il 12 dicembre 2016, cioè cinque giorni dopo le dimissioni e nello stesso giorno dell'entrata in carica del Governo Gentiloni <sup>⑤</sup> **il che rende illegittimo il Decreto posto che l'ex-Ministro Giannini a quella data non aveva più il potere per adottarlo.**

Ciò poneva e pone un serio problema, prima morale ed etico che non giuridico, sulla legittimità delle “lauree professionalizzanti” tuttora non risolto, perlomeno nella sua principale eccezione (*la circostanza che il DM non risulti essere stato impugnato nei termini, lo rende comunque produttivo di effetto*).

---

<sup>③</sup> DM 12 dicembre 2016, Registrato al numero di protocollo del Gabinetto del MIUR 0000987.

<sup>④</sup> Il Governo Renzi (*di cui il Ministro Giannini faceva parte*) viene nominato il 21 febbraio 2014, si dimise il 7 dicembre 2016 rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione sino al 12 dicembre seguente.

<sup>⑤</sup> Il Governo Gentiloni è entrato formalmente in carica il 12 dicembre 2016, avendo ricevuto l'incarico il giorno precedente ottenendo la fiducia delle Camere il 13 dicembre 2016.

Verosimilmente anche in relazione a quanto qui esposto *-e formalmente evidenziato dallo scrivente Collegio Nazionale al competente Ministro subentrante-* il Ministro Valeria Fedeli, con il Decreto 8 febbraio 2017 n. 60, differì di un anno gli effetti del DM n. 987/2016 altresì promuovendo quell'approfondimento che era inizialmente mancato. Al riguardo venne anche (con il DM 23 febbraio 2017 n. 115) istituita una “Cabina di Regia nazionale”, con una sporadica partecipazione degli *stakeholder*, che tuttavia poterono comunque rendere le proprie opinioni.

## **2.2 Le risultanze della “Cabina di Regia nazionale”. L’equivoco delle (inesistenti) raccomandazioni europee sull’accesso agli ordini professionali.**

La “Cabina di Regia nazionale” produsse un documento concludente in senso positivo circa l’istituzione delle nuove *cd* “lauree professionalizzanti”, sostanzialmente motivando quella conclusione (pagina 16, punto 6 “Azioni da intraprendere”) come segue:

***“Tenuto conto della necessità di adeguarsi alle raccomandazioni europee circa l’accesso alle professioni ordinistiche, come anche rappresentato dalla maggioranza degli ordini professionali, si ritiene necessario un intervento normativo urgente che, in linea con quanto specificato al punto 5.1 circa il livello EQF necessario per accedere alle professioni ordinistiche, consenta di rendere pienamente operativo il sistema delle lauree professionalizzanti (comprehensive dell’abilitazione alla professione) come definito al precedente punto 5.2.1.”***

Al precedente punto 5.1 del “Documento di indirizzo” negli “Obiettivi da perseguire”, veniva fra l’altro affermata la necessità di:

***“Allineare il sistema italiano delle qualifiche al sistema europeo di qualificazione EQF. Secondo il quadro europeo delle qualificazioni (EQF) le abilità, competenze e conoscenze correlate all’esercizio di una professione ordinistica sono rapportate al VI livello EQF.”***

Con ciò si veniva pertanto ad affermare che:

- a. l’Italia aveva ricevuto o comunque esistevano “raccomandazioni” dalla Unione Europea che fissano criteri per l’accesso alle professioni ordinistiche, alle quali in nostro Paese deve adeguarsi;
- b. detti criteri impongono o prevedono che per l’accesso ad una professione regolamentata sia necessario possedere un titolo di studio pari almeno al “VI livello EQF”, e cioè una laurea di primo livello;
- c. il mancato possesso di un titolo corrispondente al “VI livello EQF” impedirebbe pertanto la possibilità di svolgere una professione ordinistica in Europa (e perciò anche in Italia che, fino a prova contraria, dell’Europa fa parte);

**tuttavia le richiamate affermazioni, contenute nel “Documento di indirizzo”, della “Cabina di Regia nazionale”, risultano essere totalmente infondate.**

In particolare:

- a. **Non esistono** formali “raccomandazioni” del Parlamento o della Commissione Europea che impongano la modifica dei requisiti di accesso alle professioni ordinistiche italiane. <sup>⑥</sup>
- b. **Ugualmente non esistono** Regolamenti o Direttive europee che impongano, all’Italia o ad altri Paesi *partner*, determinati livelli di formazione per l’accesso ad una professione ordinistica.
- c. **E’ comunque escluso che il livello per l’esercizio di una attività ordinistica sia il possesso di un titolo di studio corrispondente al “VI livello EQF”**, prova ne sia che in Italia operano quattro Albi professionali (*Agrotecnici, Geometri, Periti agrari e Periti industriali*) ai quali è tuttora possibile iscriversi con il solo diploma di scuola secondaria, che com’è noto corrisponde al “V livello EQF”, iscrizione diversamente impossibile se quanto indicato nel “Documento di indirizzo” fosse vero.
- d. Le Direttive europee in materia di “riconoscimento delle qualifiche” provvedono alla definizione di un “quadro comune di formazione”, indicandone le caratteristiche ed i livelli (*art. 11 della Direttiva n. 2005/36/CE*) per consentire un più semplice riconoscimento dei titoli fra i diversi Paesi *partner* e così rendere effettiva e più semplice la possibilità per i cittadini europei di emigrare e stabilirsi in Paesi diversi da quello di origine, potendo accedere ai sistemi professionali del Paese europeo di stabilimento alle stesse condizioni dei residenti. Sul punto è esemplificativo l’art. 49-bis della Direttiva 2005/36/CE:

*“1. Ai fini del presente articolo, per “quadro comune di formazione” si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale.*

....

*2. Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:*

*a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;*

....

*c) l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano*

---

<sup>⑥</sup> Le Direttive europee in materia di qualifiche professionali sono le seguenti:

- Direttiva 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE (*recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206*);  
- Direttiva 20 novembre 2013 n. 2013/55/UE (*recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs 28 gennaio 2016 n. 15*);  
e non contengono richieste di modifica delle regole di accesso alle professioni ordinistiche italiane.

*state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;*  
d) *il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell'EQF, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;*”

- e. I livelli EQF servono pertanto per valutare, nell'ambito di un quadro comune, il livello di formazione acquisito da un cittadino europeo nel proprio Paese, qualora voglia migrare in altro Paese dell'Unione, trasferendosi ed ivi svolgendo una professione regolamentata, senza essere discriminato ed alle stesse condizioni offerte ai cittadini del Paese che lo ospita, e non già “come discrimine per l'esercizio di professione ordinistica”, come erroneamente sostenuto nel “Documento di indirizzo”

Al riguardo risulta di palmare chiarezza il “Considerando n. 11” della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 novembre 2013, recante “Modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, che così recita:

*“Allo scopo di applicare il meccanismo di riconoscimento in base al sistema generale, è necessario raggruppare i vari sistemi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del sistema generale, non dovrebbero avere effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione e neppure sulle competenze degli Stati membri in questo ambito, ivi inclusa la politica nazionale mirata all'attuazione del quadro europeo delle qualifiche (EQF). L'EQF è uno strumento volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali, oltre a rivelarsi un'utile fonte di informazione supplementare per le autorità preposte all'esame delle qualifiche professionali rilasciate in altri Stati membri. In conseguenza del processo di Bologna, gli istituti di insegnamento superiore hanno adeguato la struttura dei propri programmi introducendo un sistema basato su due cicli, la laurea e la laurea magistrale. Al fine di garantire che i cinque livelli previsti dalla direttiva 2005/36/CE siano coerenti con questa nuova struttura di insegnamento, la laurea dovrebbe essere classificata al livello d e la laurea magistrale, la laurea specialistica o il Diploma di laurea al livello e. **I cinque livelli stabiliti per il funzionamento del sistema generale dovrebbero, in linea di principio, non essere più utilizzati come criterio di esclusione dei cittadini dell'Unione dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia in contrasto con il principio di istruzione e apprendimento permanente.**”*

Dunque, le conclusioni contenute nel “Documento finale” della “Cabina di Regia nazionale” risultano inficiate dalla (*incredibile*) erroneità dei presupposti.

### 2.3 Quanto ai profili di sovrapposizione con gli ITS-Istituti Tecnici Superiori.

Come detto, la prima versione del DM n. 987/2016 prevedeva che gli Atenei, ai fini dell'istituzione di corsi di "lauree professionalizzanti", stipulassero convenzioni anche con "imprese qualificate ovvero loro associazione"; tale previsione è stata opportunamente espunta in seguito.

Ove mantenuta avrebbe posto le nuove "lauree professionalizzanti" in totale sovrapposizione con i diplomi ITS.

Gli Istituti Tecnici Superiori, istituiti dall'art. 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del decreto-legge n. 7/2007, sono senza dubbio una delle più importanti novità degli ultimi anni nonché una felice intuizione.

Costituiti in forma di Fondazione di partecipazione, sono suddivisi in sei Aree tecnologiche <sup>⑦</sup> e coinvolgono al loro interno le imprese e loro associazioni, istituti di istruzione secondaria, le agenzie formative, i centri di formazione professionale, le università, gli enti di ricerca, gli ordini ed i collegi professionali nonché altri soggetti.

Gli ITS non possono essere istituiti in più di uno per Regione per la medesima Area Tecnologica, un elemento che ne ha fortemente frenato l'iniziale sviluppo; gli iscritti agli ITS sono circa 9.000 ma il loro tasso di occupazione è altissimo: oltre l'80% dei diplomati è immediatamente inserito nel sistema produttivo e, per i risultati concretamente conseguiti, gli ITS andrebbero potenziati non certo vulnerati con una "concorrenza" diretta di titoli superiori.

Questo pericolo non è ancora del tutto evitato ma tuttavia, a seguito della espunzione delle imprese dal novero dei soggetti che possono "promuovere" una laurea professionalizzante, pare potenzialmente gestibile.

---

⑦

Le Aree Tecnologiche degli ITS sono le seguenti:

- Efficienza energetica;
- Mobilità sostenibile;
- Nuove tecnologie della vita;
- Nuove tecnologie per il *Made in Italy*;
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali ed il turismo.

## 2.4 Quanto al valore giuridico delle “lauree professionalizzanti” ed al collegamento con il restante sistema universitario di istruzione.

A seguito della “Dichiarazione di Bologna”<sup>⑧</sup>, relativa allo spazio europeo dell’istruzione superiore, l’Italia ha armonizzato il sistema di istruzione superiore sostanzialmente sulla base di due livelli: laurea (L), di durata triennale, e laurea magistrale (LM), di durata biennale.

L’armonizzazione dei cicli e livelli di studio fra i Paesi europei, accompagnata ai sistemi ISCED ed EQF (*di cui si è detto in precedenza*) ha peraltro reso più semplice il riconoscimento dei titoli e la mobilità europea delle persone, contribuendo alla libera circolazione all’interno dei Paesi dell’Unione.

Questo sistema, unito all’ampia autonomia didattica concessa agli Atenei, consente una grandissima flessibilità nella formazione ed altresì di poter definire percorsi di laurea, nell’ambito delle diverse Classi, che rispondono ad esigenze territoriali o di specifici comparti produttivi.

Ciò che rende riconoscibile una laurea, sia essa di primo livello che magistrale, è infatti l’appartenenza ad una determinata Classe, che si determina per la presenza di adeguato numero di CFU-Crediti Formativi Universitari degli SSD-Settori Scientifico Disciplinari caratterizzanti ciascuna Classe di laurea, in coerenza con gli “Obiettivi formativi qualificanti” per ognuna declinati; la quantità minima di CFU è indicata a livello centrale dal MIUR, ma sono lasciati ai regolamenti didattici di Ateneo ampi margini di flessibilità<sup>⑨</sup>, sicchè una stessa Classe di laurea svolta in due diversi Atenei, può presentare differenze anche significative nel numero dei CFU per ciascun SSD.

Nell’ambito del trasferimento da un corso di laurea ad un altro ovvero da un Ateneo ad un altro, inoltre, i Regolamenti didattici debbono obbligatoriamente assicurare agli studenti “*il maggior numero possibile di crediti*” fra i CFU già maturati, assicurando quindi la piena mobilità degli studenti sia fra i diversi Atenei che fra le 47 differenti Classi di laurea che compongono l’offerta formativa degli Atenei italiani.

---

⑧ La “Dichiarazione di Bologna” del 1999 segue la “Dichiarazione di Sorbona” dell’anno precedente e nasce dalla volontà di rendere il processo di formazione europeo il più competitivo possibile con gli altri sistemi mondiali, tanto che anche molti Paesi non europei, ma dell’area OCSE, hanno sottoscritto quella “Dichiarazione” (*dai 31 Paesi iniziali si è ora arrivati a 47*).

⑨ L’art. 3 del DM 16 marzo 2007 così recita:  
“1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.  
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato.”



Sotto il profilo dell'accesso agli Ordini e Collegi professionali, invece, vi ha provveduto **il DPR n. 328/2001, prevedendo plurime possibilità di accesso -per i possessori di una medesima laurea (L)- in più albi**, anche contemporaneamente.

Le nuove “lauree professionalizzanti” si pongono come ulteriori e differenti titoli di studio, non comprese nelle attuali 47 lauree (L): al riguardo lo scrivente Collegio Nazionale ha sempre espresso la propria vivissima preoccupazione per l'assenza di collegamenti fra l'attuale, e ben codificato, sistema delle lauree e le nuove “lauree professionalizzanti”.

In particolare è stato chiesto che, prima di procedere all'avvio delle medesime, venissero chiaramente definite:

- le possibilità di prosecuzione verticale (*verso cicli “LM”*) ed orizzontale (*verso cicli “L”*) degli studi dei nuovi laureati “LP”;
- gli accessi consentiti nei ruoli delle PP.AA.;
- gli accessi consentiti negli ordini e collegi professionali, secondo criteri di massima concorrenza ed ispirandosi alla pluralità di accessi professionali consentiti dal DPR n. 328/2001 per le lauree (L).

### **3. LO SCHEMA DI DM PER LA DEFINIZIONE DELLE CLASSI DEI CORSI DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE**

Va detto che parte delle criticità evidenziate nella “Premessa” risulta superato o comunque in condizione di essere adeguatamente gestito a seguito delle modifiche apportate con il DM 8 febbraio 2017 n. 60; ulteriormente, nel corso della Audizione svolta presso il CUN-Consiglio Universitario Nazionale il 5 luglio 2018, lo scrivente ha registrato la positiva disponibilità della “Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria” e della “Conferenza nazionale per la didattica universitaria di agraria” ad aderire al principio *-irrinunciabile, per lo scrivente-* di garantire comunque ai laureati “LP” la possibilità di transitare nei restanti settori degli studi universitari.

L'art. 6, comma 6, della bozza di DM in esame riconosce questo principio, pur demandandone la definizione ai Regolamenti didattici di Ateneo; **si suggerisce, al riguardo di prevedere una quota minima garantita di CFU da riconoscere nei casi di eventuali passaggi da “LP” a corsi di laurea “L” od “LM” (esattamente come indicato al comma 7 del DM, ma limitatamente a LP appartenenti alla medesima Classe).**

L'art. 8 prevede correttamente il riconoscimento di CFU nei confronti degli immatricolati a corsi LP in possesso di un diploma ITS.

Restano tuttavia non chiariti due aspetti:

- l'accesso dei laureati "LP" ai ruoli di concetto della PP.AA.;
- l'accesso negli Albi professionali;

**che andrebbero preferibilmente definiti all'interno del DM in esame, posto che sono gli stessi "obiettivi formativi qualificanti" a prevedere, fra gli sbocchi delle "LP", le "attività libero-professionali".** Rimandare la questione ad un provvedimento successivo -*qualora non tempestivamente adottato*- comporta il rischio del determinarsi, per un ampio spazio temporale, di incertezze sul destino professionale dei nuovi laureati (LP), con l'effetto di rendere ancora più incerto "l'appeal" di questi corsi, come dimostra lo scarsissimo numero degli immatricolati ai primi 14 corsi già operativi <sup>⑩</sup>.

Si chiede, al riguardo, di apportare la seguente modifica al DM inserendo, all'art. 3, dopo il comma 8, il seguente:

**"9. Ai fini dell'accesso all'attività libero-professionale, previa motivata determinazione dei rispettivi Consigli Nazionali, ai laureati delle Classi ad orientamento professionale di cui al presente decreto si applica, secondo il principio di equivalenza di settore, quanto previsto dall'art. 55 del DPR 6 giugno 2001 n. 328.**

### **3.1 L-P03 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali**

Negli "Obiettivi Formativi Qualificanti" quelli culturali della specifica classe sono correttamente declinati ed analogamente per ciò che attiene le competenze trasversali.

**Si chiede invece di indicare espressamente, nei "Possibili sbocchi occupazionali" l'esercizio della libera professione, inserendo il seguente periodo:**

*"d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe.*

I laureati nei corsi della classe potranno trovare occupazione nelle seguenti aree professionali:

- **Per tutte le Aree: attività libero-professionale;**
- **Area Agraria:** nell'ambito della professione di operatore esperto nell'area agraria, i laureati ..."

**Fra le "Attività formative di base", nei "Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali" si chiede di inserire i seguenti insegnamenti:**

**"- AGR/0205 - Inventari forestali e telerilevamento"**

e nelle "Discipline economiche, estimative e giuridiche"

**"- AGR/10 - Cartografia catastale con elementi CAD e GIS"**

---

<sup>⑩</sup> I primi 14 corsi di LP attività nell'anno accademico 2017/2018 metteva a disposizione degli studenti 585 posti, apparentemente pochi. Gli immatricolati sono stati tuttavia solo 376, pari a meno del 65% del totale.

## CONCLUSIONI

In conclusione il parere del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sul proposto schema di DM in oggetto è **favorevole, alle seguenti condizioni:**

1. Che sia definita nel DM l'indicazione degli accessi negli Albi professionali, anche nelle more dell'adozione di eventuali successivi e più articolati provvedimenti, mantenendo perlomeno il grado di flessibilità e di concorrenza interprofessionale già garantito ai laureati (L).
2. Che vengano definite norme generali di riconoscimento delle nuove lauree ad orientamento professionale ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi.
3. Che venga valutata l'opportunità di inserire, nelle Attività formative di base, un maggior numero di materie professionalizzanti, come indicato al punto 3.
4. Che i corsi di laurea ad orientamento professionale siano a numero programmato per almeno dieci anni e che, in ambito MIUR *-con il coinvolgimento del CUN, dell'ANVUR e degli Ordini professionali interessati-*, venga istituito un "Gruppo di monitoraggio" per valutare i livelli di occupazione dei laureati, l'effettiva necessità di questi corsi, la mobilità dei laureati (LP) verso i restanti percorsi di laurea (*L ed LM*), le eventuali sovrapposizioni con tipologie di studio preesistenti.

Al libero apprezzamento dell'Autorità ministeriale l'eventuale accoglimento dei restanti suggerimenti indicati nel presente parere.

Nel ringraziare per l'attenzione, distinti saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)